

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE

Art. 113 comma 2 e seguenti del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 26 DEL 05.10.2017)

Sommario

Art. 1 - Oggetto del regolamento e principi generali	3
Art. 2 – Definizioni.....	3
Art. 3 - Costituzione e gestione del Fondo Incentivante.....	4
Art. 4 - Gruppo di Lavoro.....	5
Art. 5 - Atto di incarico.....	5
Art. 6 - Informazione e pubblicità.....	6
Art. 7 - Rapporti con altri Enti Pubblici.....	6
Art. 8 - Calcolo dell’Incentivo.....	6
Art. 9 - Gestione del Fondo Incentivante per l’Innovazione	7
Art. 10 - Gestione del Fondo Incentivante per le Funzioni Tecniche.....	7
Art. 11 - Ripartizione dell’incentivo tra le varie attività	7
Art. 12 - Disciplina per l’incentivazione delle varianti	9
Art. 13 - Liquidazione Compensi	9
Art. 14 - Coperture Assicurative	10
Art. 15 - Utilizzo del Fondo per l’innovazione	11
Art. 16 - Entrata in vigore	11
Art. 17 - Disposizioni finali.....	11

Art. 1 - Oggetto del regolamento e principi generali

1. Il presente regolamento ha per oggetto la costituzione e la ripartizione del fondo per funzioni tecniche e l'innovazione di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (d'ora in avanti denominato anche "Fondo").
2. Il presente regolamento si applica per la programmazione e l'esecuzione di opere, lavori pubblici, acquisizioni di forniture e servizi, così come indicati dalle disposizioni seguenti.
3. L'attività oggetto del presente regolamento, viene espletata di norma durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli Uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali, le utenze, le riproduzioni e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente utili e necessarie per lo svolgimento dell'incarico.
4. Le attività che hanno diritto alla percezione del compenso di cui al presente Regolamento, ancorché svolte fuori dall'orario d'ufficio, non comportano il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro in orario straordinario.
5. Le spese di cui al comma 3, assorbono i rimborsi spese di qualunque genere previsti nelle tariffe professionali applicabili ai sensi del presente regolamento.
6. Sono richiamati e parte integrante del presente regolamento gli artt. 31 co. 2, 102 co. 6 e 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - A) "ENTE DI PROGRAMMAZIONE": è da intendersi quale Ente pubblico, o altro soggetto esterno, che si occupa delle attività di programmazione della spesa per investimenti e/o di valutazione preventiva dei progetti, successivamente gestiti dai "Soggetti Attuatori";
 - B) "RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO" (RP): è da intendersi il Dirigente/Responsabile del servizio, o altro funzionario tecnico interno appositamente nominato per il coordinamento e la gestione delle singole attività/progetti di pianificazione e programmazione tecnica ed economica.
 - C) "PIANO DEGLI INTERVENTI": Programmazione e definizione della spesa per investimenti nel settore del Servizio Idrico Integrato;
 - D) "TECNICI INTERNI": Personale tecnico qualificato, dipendente dall'Amministrazione, deputato alle attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico.
 - E) "COLLABORATORI INTERNI": personale tecnico e/o amministrativo, dipendente dell'Amministrazione, che collabora direttamente alle attività di cui all'art. 11, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti.
 - F) "GRUPPO DI LAVORO": insieme dei dipendenti dell'Amministrazione, come meglio indicato all'art. 4.
 - G) "SOGGETTO ATTUATORE": è da intendersi soggetto attuatore il destinatario degli stanziamenti di cui all'art. 113 co.1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

- H) “RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO” (RUP) di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale viene individuato, per ciascun contratto, dal “Soggetto Attuatore”. Nel caso di coincidenza tra Soggetto Attuatore ed Ente di programmazione, il RUP propone, al Dirigente/Responsabile del servizio, l'entità delle competenze individuali dei componenti del di Gruppo di Lavoro.
- I) “PROGETTISTA”: tecnico o gruppo di tecnici incaricato della progettazione, ai suoi vari livelli, (comprensiva della sicurezza). Il progettista, esterno all'amministrazione, firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale.
- J) “PROGETTO”: Studi di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo che concorrono alla definizione del progetto per l'opera o lavoro pubblico.
- K) “LAVORO”: le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere o lavori, ed in generale qualunque opera inerente il Servizio Idrico Integrato di cui all'allegato I del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. In qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in amministrazione diretta, leasing, contratto di disponibilità ecc.).
- L) “COLLAUDATORE”: tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate all'art. 102 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
- M) “FONDO”: Fondo Incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii..
- N) “FONDO PER FUNZIONI TECNICHE” (FF): parte del Fondo destinata all'incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo).

Art. 3 - Costituzione e gestione del Fondo Incentivante

1. Il Fondo di cui al presente regolamento è costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio, ponendo a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, in ogni singolo quadro economico approvato con il progetto, o dello stesso bilancio dell'amministrazione, le somme disciplinate secondo il successivo art. 8.
2. Il Fondo è compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 15, comma k), del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'1/4/1999 e dall'articolo 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22/1/2004.
3. Il Fondo è da costituirsi anche nel caso in cui l'Amministrazione si qualifichi come “Ente di Programmazione” ovvero responsabile delle attività di programmazione della spesa per investimenti e/o di valutazione preventiva dei progetti, successivamente gestiti da diversi “Soggetti Attuatori”.
4. In questo ultimo caso il Fondo sarà alimentato dalla sola quota parte di incentivo previsto per le attività espletate, ove appositamente impegnate e trasferite dal Soggetto Attuatore all'Amministrazione, a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113 co.1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. a seguito di **specifica convenzione** da stipulare tra l'Ente e il Soggetto Attuatore a seguito della messa a disposizione e comunicazione degli elaborati redatti.

Art. 4 - Gruppo di Lavoro

1. Al fine di procedere alle attività di cui all'art. 113 co. 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. è costituito un Gruppo di Lavoro, formato da personale interno e/o da dipendenti di altri Enti pubblici (vedi art. 7), secondo i seguenti criteri:
 - Limiti di professionalità dati dalla normativa vigente;
 - Specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica a cui la spesa si riferisce.
2. La consistenza del Gruppo di lavoro è determinata in relazione alla qualità ed entità della spesa.
3. La composizione, sia in senso qualitativo che quantitativo, sarà determinata dal Dirigente/Responsabile di Servizio competente, sentito il responsabile unico del procedimento, con atto di affidamento di incarico di cui all'art. 5.
4. All'interno del Gruppo di Lavoro vengono individuate le figure necessarie secondo i compiti organizzativi, professionali ed operativi allo scopo determinati.

Art. 5 - Atto di incarico

1. Nell'atto/determina di incarico viene:
 - a) Individuata la spesa di investimento da effettuare con riferimento agli stati di previsione della spesa, al bilancio della Stazione Appaltante, del Soggetto Attuatore o ad altre fonti di finanziamento previste dall'art. 199 del D.Lgs 267/2000 (TUEL);
 - b) Attestata la copertura finanziaria degli incentivi, associati alle spese di investimento, ai sensi dell'art. 200 co. 1 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) oppure, qualora ne ricorrano i presupposti, di imputare la stessa ad esercizi successivi ai sensi dell'art. 200 co. 1bis in particolare alla lettera b) ovvero su "risorse accertate esigibili negli esercizi successivi, la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra pubblica amministrazione";
 - c) Individuato l'elenco dei dipendenti componenti il Gruppo di Lavoro, indicando la relativa qualifica funzionale e le attività da svolgere;
 - d) Prevista l'aliquota percentuale del Fondo per funzioni tecniche spettante a ciascuno dei componenti il Gruppo di Lavoro, vengono individuati ed impegnati i compensi incentivanti;
 - e) Individuato, per le funzioni di supporto esterno al Gruppo di Lavoro, sia l'elenco del personale impegnato sia il relativo importo incentivante, a cura del Dirigente/Responsabile di Servizio dell'area sentito il responsabile unico del procedimento.
2. L'atto di incarico precisa che le aliquote del compenso incentivante potranno essere modificate in sede di liquidazione, dal Dirigente/Responsabile di Servizio competente, su proposta del RP/RUP, in base alle attività del Gruppo di Lavoro effettivamente rendicontate ed espletate.

Art. 6 - Informazione e pubblicità

1. L'Amministrazione provvede ad informare i "Soggetti Attuatori", sugli incarichi conclusi e sulle risultanze degli stessi, includendo le informazioni relative ai percettori ed all'importo dell'incentivo.
2. I "Soggetti Attuatori", disporranno l'impegno delle somme incentivanti, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000, che saranno successivamente trasferite a questa Amministrazione, ad avvenuta disponibilità finanziaria sugli stanziamenti dell'art. 113 co. 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per la liquidazione dei compensi incentivanti di cui all'art. 8.
3. Del conferimento dell'incarico sarà data pubblicazione nel sito dell'Amministrazione, sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 7 - Rapporti con altri Enti Pubblici

1. È possibile istituire Gruppi di Lavoro "misti", con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31, 32, 33, 34 e 35 del D.Lgs. 267/2000, questi partecipano alla ripartizione del Fondo Incentivante di cui all'art. 3.
2. Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.
3. I dipendenti di questo Ente, che richiedessero l'autorizzazione a far parte di un Gruppo di Lavoro costituito in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza.
4. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, ed in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
5. La parte di incentivo eccedente il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo sarà liquidata l'anno successivo.

Art. 8 - Calcolo dell'Incentivo

1. L'ammontare delle risorse finanziarie incentivanti, destinate ad aumentare il fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione, nel caso di coincidenza tra "**Ente di Programmazione e Soggetto Attuatore**", è incrementato di un importo pari a:
 - Al **2,0%** dell'importo posto a base d'asta dell'opera stessa fino al limite della soglia comunitaria;
 - Al **1,5%** dell'importo posto a base d'asta dell'opera stessa oltre il limite della soglia comunitaria.
2. Nel caso in cui l'Amministrazione ricopra il solo ruolo di "**Ente di Programmazione**", il fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione, è incrementato di un importo pari a:
 - 20% x (**2,0%** dell'importo posto a base d'asta dell'opera stessa fino al limite della soglia comunitaria);
 - 20% x (**1,5%** dell'importo posto a base d'asta dell'opera stessa oltre il limite della soglia comunitaria).

3. Nel caso in cui l'Amministrazione istituisca un "**Attività/Progetto Interno**", il fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione, è incrementato di un importo pari:
 - Somme disponibili allo scopo individuate in sede di redazione del bilancio di previsione;
4. Nei casi di cui al comma 2, tali somme (previa stipula di apposita convenzione con l'AATO di cui agli art. 3 e 4), saranno corrisposte dai Soggetti Attuatori che, anche in funzione degli stralci attuativi finanziati, impegneranno le somme necessarie alla liquidazione dei compensi incentivanti a valere sugli stanziamenti dell'art. 113 co. 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per le attività di programmazione della spesa per investimenti e/o di valutazione preventiva dei progetti.
5. Sono ammessi all'incentivazione tutti i contratti di lavori pubblici e i contratti di forniture/servizi di importo superiore a 10.000 euro.

Art. 9 - Gestione del Fondo Incentivante per l'Innovazione

1. Il 20% dell'incentivo di cui all'art. 8, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'aumento del fondo di cui all'art. 3 e vincolato all'innovazione degli uffici, ovvero all'acquisto da parte dell'ente di:
 - Beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
 - Implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli
 - Attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge 196/1997
 - Svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
2. Le risorse incentivanti, derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata, andranno ad aumentare la parte destinata al Fondo Incentivante per le funzioni Tecniche di cui all'art. 10.

Art. 10 - Gestione del Fondo Incentivante per le Funzioni Tecniche

1. L'80% dell'incentivo di cui all'art. 8 è destinato all'aumento del fondo di cui all'art. 3 vincolato ai compensi incentivanti le **Funzioni Tecniche** svolte dai dipendenti dell'Amministrazione. Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente.

Art. 11 - Ripartizione dell'incentivo tra le varie attività

1. La ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 10, tra i vari dipendenti, avviene per tipologia di attività svolta ed in funzione delle responsabilità ricoperte.

2. La somma incentivante, quantificata negli importi di cui all'articolo 10, viene articolata secondo le casistiche ed i prospetti seguenti:

Ente di Programmazione e Soggetto Attuatore
L'Amministrazione è direttamente destinataria degli stanziamenti dell'art. 113 co. 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. .
<ul style="list-style-type: none"> • Una quota fino al 3% per le attività di Responsabile Procedimento (RP), coordinamento e gestione delle singole attività/progetti di pianificazione e programmazione tecnica ed economica; • Una quota fino al 20% per le attività di programmazione della spesa per investimenti e/o di valutazione preventiva dei progetti; • Una quota fino al 37% per le attività di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), verifica preventiva dei progetti e controllo delle procedure di bando e di esecuzione; • Una quota fino al 30% da destinare al Direttore dei Lavori, al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al collaudatore; • Una quota fino al 25% da destinare al personale tecnico che compie attività di collaborazione tecnica nelle varie fasi (anche del DL e del RUP); • Una quota fino al 8% da destinare al personale amministrativo che compie attività di collaborazione amministrativa (anche del DL e del RUP);
L'articolazione delle percentuali di cui sopra concorre sempre al 100% dell'incentivo disponibile nel Quadro Economico dell'Amministrazione.

Ente di Programmazione
L'Amministrazione non è destinataria degli stanziamenti dell'art. 113 co. 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..
In questo caso, il Soggetto Attuatore impegna e trasferisce previa stipula della convenzione di cui agli art. 3 e 4, all'Amministrazione, le somme incentivanti per le attività svolte di pianificazione e programmazione, in funzione anche degli stralci attuativi finanziati, pari alle somme previste dall'art. 8 co. 2.
<ul style="list-style-type: none"> • Una quota fino al 13% per le attività di Responsabile Procedimento (RP), coordinamento e gestione delle singole attività/progetti di pianificazione e programmazione tecnica ed economica; • Una quota fino al 87% per le attività di programmazione della spesa per investimenti e/o di valutazione preventiva dei progetti;
L'articolazione delle percentuali di cui sopra concorre sempre al 100% dell'incentivo disponibile nel Quadro Economico del Soggetto Attuatore.

Attività/Progetto Interno
L'Amministrazione non è destinataria degli stanziamenti dell'art. 113 co. 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. quindi iscriverà in Bilancio con apposita variazione le somme che le verranno trasferite a titolo di incentivo e solo ad avvenuto accredito della somma procederà al pagamento dell'incentivo ai progettisti e collaboratori secondo le modalità di seguito previste:

- Una quota fino al 10% per le attività di Responsabile Procedimento (RP), coordinamento e gestione delle singole attività/progetti;
- Una quota fino al 80% da destinare al personale tecnico che compie l'attività/progetto;
- Una quota fino al 10% da destinare al personale amministrativo che compie attività di collaborazione amministrativa;

L'articolazione delle percentuali di cui sopra concorre sempre al 100% dell'incentivo disponibile individuato nel bilancio di previsione.

3. La liquidazione dell'incentivo è operata, dal Dirigente/Responsabile di Servizio competente, ad i singoli dipendenti che hanno effettivamente svolto le prestazioni, con esclusione del personale dirigenziale, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte.
4. Nel caso si verifichi, nel corso del tempo, un avvicendamento di dipendenti, sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.
5. Il Dirigente/Responsabile di Servizio affida per iscritto gli incarichi per le attività su citate, tenuto conto delle specifiche competenze, professionalità, abilitazioni, iscrizioni agli albi professionali ed attitudini richieste in relazione alle caratteristiche ed alla complessità delle opere e dei lavori, nel rispetto del principio della rotazione degli incarichi e richiede l'assunzione dell'impegno della spesa corrispondente.
6. Nel provvedimento di incarico, il Dirigente/Responsabile di Servizio, ai fini di cui al successivo art. 13, determina altresì i tempi stimati per la programmazione e l'esecuzione delle opere.
7. In caso di perizie di variante e suppletive i tecnici incaricati della direzione lavori, hanno diritto a percepire il compenso incentivante per un importo calcolato sul maggior importo lavori al lordo del ribasso previsto dalla perizia di variante e suppletiva.

Art. 12 - Disciplina per l'incentivazione delle varianti

1. Le varianti non conformi all'articolo 106, comma 1, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. non concorrono ad alimentare il fondo per funzioni tecniche. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire l'incentivo relativo soltanto se comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta.
2. L'incentivo in questo caso è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato. Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione (art. 106 comma 2 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Art. 13 - Liquidazione Compensi

1. La liquidazione dell'incentivo avviene, nelle modalità di cui ai commi seguenti, esclusivamente all'effettiva disponibilità finanziaria delle somme necessarie, ovvero nel caso in cui l'Amministrazione ricopra il ruolo di "Ente di Programmazione" solo successivamente al trasferimento dei fondi dal Soggetto Attuatore.

2. L'erogazione dell'incentivo per le funzioni tecniche avviene a seguito di verifica della conclusione delle relative fasi operative, ed in ogni caso alla disponibilità finanziaria dei relativi fondi.
3. Vengono considerate, se necessarie, le seguenti percentuali quale articolazione tipica dei tempi di pianificazione, programmazione, realizzazione e collaudo delle opere:

Descrizione attività	% sul tempo totale
Attività di pianificazione e programmazione:	
a) Programmazione della spesa per investimenti e/o di valutazione preventiva dei progetti	3%
Attività di progettazione, verifica progetti e procedure di gara: 47% così suddiviso:	-
a) Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica	7%
b) Approvazione progetto definitivo	15%
c) Approvazione progetto esecutivo, Gara d'appalto, aggiudicazione lavori	25%
Attività di Direzione Lavori e Collaudo: 50%, così suddiviso:	-
a) Direzione lavori	45%
b) Collaudo	5%
Totale:	100%

4. Il Dirigente/Responsabile del Servizio trasmette al Responsabile Economico Finanziario, entro 30 giorni dalla verifica delle fasi di cui paragrafo precedente, i nominativi dei soggetti beneficiari, le percentuali di attribuzione del fondo e gli importi ad essi singolarmente spettanti, i riferimenti delle fonti di finanziamento, nonché i dati indicativi delle attività espletate.
5. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo del singolo dipendente.
6. In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni; in caso si verificasse tale condizione, la liquidazione sarà rinviata all'anno successivo per la quota residua.
7. Sarà altresì verificato il rispetto della disposizione dell'art. 31 c. 12 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da parte dell'organismo di valutazione, con eventuale applicazione di penali.

Art. 14 - Coperture Assicurative

1. L'Amministrazione provvede a stipulare, a proprio carico, polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati.

Art. 15 - Utilizzo del Fondo per l'innovazione

1. Il Fondo per l'innovazione sarà ripartito in sede di PEG secondo le destinazioni fissate dalla legge.

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento si applica alle attività compiute dopo il 19/4/2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e quindi da calcolare ai progetti esecutivi (o all'ultimo livello di progettazione da porre a base di gara) approvati dopo il 19/4/2016 nonché ai contratti affidati dopo il 19/4/2016.

Art. 17 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alle disposizioni vigenti in materia.